



## **Comune di San Venanzo**

**Provincia di Terni**

**AREA POLIZIA LOCALE**

### **ORDINANZA**

**REGISTRO GENERALE N. 8 del 15/02/2021**

Prot. n. 941 San Venanzo 15.02.2021

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA TEMPORANEA E SOSPENSIONE A SCOPO PRECAUZIONALE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA**

#### **IL SINDACO**

- Visto l'art.32 della Costituzione;
- Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e visto, in particolare, l'art. 32 nel quale si dispone che *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;
- Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato di emergenza da ultimo prorogato, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, fino alla data del 30 aprile 2021;
- Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che, all'art.1, dispone che: *" 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica"*;
- Tenuto conto delle numerose disposizioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19 adottate, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto di competenza, dalla Regione Umbria;
- Visto, in particolare, il DPCM del 14 gennaio 2021;

- Vista l'Ordinanza della Regione Umbria n. 14 del 06/02/2021 che ha istituito in tutta la provincia di Perugia ed in alcuni comuni di quella di Terni, una zona rossa rafforzata per il periodo 8 - 21 febbraio 2021;
- Atteso che il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza regionale prevede che per il predetto periodo sono sospesi tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia - fino a 36 mesi di età - pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 così come i servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie, di cui all'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- Preso atto altresì che il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, con decreto del Presidente n. 29/2021 del 13/02/2021, pronunciandosi sul ricorso n. 79/2021 RG presentato avverso la citata ordinanza della Regione Umbria n. 14/2021, in accoglimento dell'istanza di sospensione monocratica, ha sospeso nei confronti del ricorrente, l'ordinanza impugnata nella parte in cui la stessa ha disposto la sospensione dei servizi socio educativi per l'infanzia;
- Vista la nota in data 13/02/2021 inviata dal Direttore Dott. Luigi Rossetti dalla Direzione Regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale. avente ad oggetto: Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale del 6 febbraio 2021 n. 14. Decreto del TAR Umbria del 13 febbraio 2021 con la quale, *“Con riferimento all'ordinanza della Presidente della Giunta Regionale del 6 febbraio 2021 n. 14 si comunica che con decreto del 13 febbraio 2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria ha sospeso la parte in cui ha disposto la sospensione dei servizi socio educativi per l'infanzia. Si richiama ad ogni buon conto il punto 1 del decreto laddove si rileva che “nella parte in cui reca la sospensione di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia fino a 36 mesi pubblici e privati e i servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie ....(omissis)” Nello stesso provvedimento il TAR respinge l'impugnativa dei ricorrenti relativamente alla parte dell'ordinanza con cui vengono sospese le attività delle scuole primarie e secondarie.”*
- Accertato che, ad oggi, la Regione dell'Umbria non ha modificato o revocato l'ordinanza nr. 14/2021 e che pertanto il Comune di San Venanzo rimane in zona “rossa”;
- Richiamati i commi 1, 2, 3 dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni con la legge 22 maggio 2020, n. 35 recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» che testualmente recitano:

*1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.*

*2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.*

*3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”*

- Atteso che lo stato pandemico da Covid-19 persiste ancora costringendo ad assumere periodicamente misure di contrasto e di contenimento sia a livello nazionale che locale a salvaguardia della pubblica salute;
- Dato atto che negli ultimi giorni in Umbria si stanno sviluppando numerosi focolai causati dalle recenti varianti del virus tanto che la Presidente della Regione in data 6 febbraio 2021 ha emanato l'ordinanza n.14 ponendo in zona “rossa” tutti i Comuni della Provincia di Perugia e molti comuni della provincia di Terni;
- Rilevati e considerati i seguenti elementi :

1. La Regione Umbria in data 27/01/2021, con la DGR 53/2021, ha approvato il documento “Emergenza Covid-19: Piano scuole fase 3” per misure di sorveglianza specifiche per il contesto scolastico e per le strutture dedicate all'infanzia da zero a sei anni. Ai fini dell'approvazione del predetto documento, il Comitato Tecnico Scientifico regionale ha espresso il parere di praticabilità della riapertura delle attività scolastiche al 50% di cui al DPCM del 14 gennaio 2021 (art.1, comma 10, lett. s), vincolando tale misura all'inibizione di qualunque attività collaterale, alla luce della significativa incidenza dei contagi rilevata nel territorio regionale, con variazioni provinciali importanti e incidenza di base significativa che potrebbe rapidamente evolvere.
2. In data 31/01/2021 il Commissario all'Emergenza Covid nominato dalla Regione Umbria, ha dato comunicazione che il Nucleo Epidemiologico regionale ha illustrato la situazione epidemiologica della Regione con un'analisi dettagliata, da cui si riscontrano andamenti diversi fra i vari distretti sanitari, alcuni dei quali mostrano un andamento crescente importante e molto più pesante dell'andamento medio regionale, rilevando incidenze > 200/100.000 abitanti in diversi Comuni, così come è emersa l'evidenza di molti cluster in ambito scolastico con numerose classi in isolamento.
3. In conseguenza di quanto rilevato dal Nucleo Epidemiologico, il Comitato Tecnico Scientifico regionale ha approvato una informativa per la Presidente della Giunta regionale, evidenziando, tra l'altro, la necessità di intervenire con misure di mitigazione all'aumentare del livello di rischio tra le quali è da ricomprendere anche l'inibizione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di I grado, qualora si evidenzino un numero pari o superiore ai 200 casi su 100.000 abitanti, in base alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del contesto epidemico, tenuto anche conto della pressione esercitata sulle strutture sanitarie. Il medesimo Comitato Tecnico Scientifico evidenzia anche come complessivamente nella Regione si stia assistendo ad un incremento delle curve (contagi, ricoveri

ordinari, ricoveri in TI, decessi), con un indice Rt che si attesta sul valore di 1,14 ed un'età media dei soggetti contagiati di 48/50 anni; altresì, con riferimento alle età scolari si registra un balzo nelle fasce 6/10 e 11/13 anni e molti sono i cluster scolastici testimoniati anche dal consistente numero di classi in isolamento in territori specifici.

4. Per le considerazioni che precedono, il Comitato Tecnico Scientifico evidenzia come il riaccendersi della diffusione dei contagi renda necessaria l'adozione di misure di controregolazione rispetto all'attuale sistema di contenimento, ritenendo opportuna l'adozione di misure mirate e focalizzate sugli specifici territori interessati dalla recrudescenza del virus per il contenimento dei contagi nelle aree comunali maggiormente interessate da un'incidenza uguale o superiore a 200 casi per 100.000 abitanti.
5. In base ai dati divulgati dalla Regione Umbria all'interno della dashboard regionale, si rileva, nell'ultima settimana un grave e progressivo aumento dei contagi nel territorio regionale che passano da 6.784 unità del 7 febbraio a 8.082 unità del 13 febbraio.
6. Alla data del 14 febbraio 2021 dalla dashboard regionale emergono dati che danno conto di un aggravamento dell'impatto pandemico con una incidenza sempre maggiore anche nella fascia di età 0-6 anni nel territorio della Provincia di Perugia;

- Considerato che negli ultimi giorni nel territorio comunale si sono registrati nuovi casi positivi da Covid-19 anche a causa delle varianti del virus oramai circolanti, di tal che risulta opportuno limitare al massimo la propagazione del contagio disponendo la sospensione delle attività didattiche presso le scuole e nei servizi educativi per l'infanzia presenti nel territorio comunale;

- Ritenuto che la diffusione del virus presso i bambini nella fascia 0-6 anni sia particolarmente insidiosa perché determina il propagarsi dell'epidemia presso le rispettive famiglie, determinando un pericoloso circolo vizioso volto alla incontrollabile diffusione del virus, che dai bambini si estende ai componenti familiari;

- Ritenuto che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché del citato articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- Considerati altresì, in ragione del generale principio di precauzione, i seguenti elementi:

- La situazione negli ospedali regionali risulta essere particolarmente critica e ciò sia in ordine al numero complessivo dei ricoverati sia con riguardo specifico ai ricoverati in rianimazione.
- Nella Provincia di Perugia, con specifico riferimento alla fascia di età compresa tra 0 e 5 anni (356,20) l'incremento dei contagi è in repentina crescita, così come nella fascia 6-10 anni (509,19).
- Le misure di prevenzione della diffusione del contagio debbono essere adottate facendo

riferimento anche al contesto comprensoriale nel quale il comune è inserito.

- Ritenuto, pertanto, che alla luce dei dati e degli elementi sopra riportati, la situazione sia tale da imporre l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- Dato atto che l'adozione del presente provvedimento si rende necessaria:

- in attuazione del dovere di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ai sensi dell'art. 32 della Costituzione;

- al fine di adottare specifiche misure relative al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nell'ambito dell'attuale stato di emergenza da ultimo prorogato alla data del 30 aprile 2021;

- Evidenziato come le disposizioni adottate con il presente provvedimento sono coerenti con i provvedimenti assunti sia a livello nazionale che regionale e che sono proporzionalmente finalizzate, in base al principio di massima precauzione, al contenimento della diffusione dell'epidemia in corso che nel territorio regionale sta assumendo tratti di particolare preoccupazione e criticità;

- Dato atto che i provvedimenti oggetto del presente provvedimento sono adottati tenendo conto del principio di massima precauzione, a tutela della salute pubblica e per l'effetto non si pone in contrasto con la decisione del TAR Umbria che ha una portata generale riferita all'ambito regionale per le aree in zona rossa, mentre la presente Ordinanza è mirata al solo territorio comunale ed è motivata sulle specificità e contingenze sopra evidenziate;

- Considerato, inoltre, che la Regione Umbria ha proposto opposizione e presentato ricorso al Consiglio di Stato avverso la sospensiva del TAR regionale del 13.02.2021 in merito all'ordinanza regionale n. 14 del 06.02.2021 con specifico riferimento alla parte in cui la Regione Umbria sospendeva *“tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia fino a 36 mesi pubblici e privati e i servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie”*.

Ciò posto e considerato, per le motivazioni di cui in premessa,

## **ORDINA**

**la chiusura per il periodo 15 – 17 febbraio 2021 (compreso) salvo ulteriori proroghe, dei servizi socio educativi per la prima infanzia – fino a 36 mesi di età - pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 così come dei servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie, di cui all'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.**

### **DISPONE**

- che il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di San Venanzo e diffuso attraverso il sito istituzionale dell'Ente;
- che contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

### **SI NOTIFICHI**

Per competenza, a:

- Alle Autorità Scolastiche regionali e a tutte le scuole ed istituti scolastici interessati;

e per conoscenza a:

- Prefettura di Terni;
- Regione Umbria;
- Stazione dei Carabinieri di San Venanzo.

San Venanzo, 15-02-2021

Il Sindaco

Marinelli Marsilio

*Documento Firmato Digitalmente*